



FAQ - Domande frequenti

Bando per la rigenerazione urbana - Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti

Data: 19.02.2025

Domanda n. 1:

Potrebbero rientrare tra le spese ammissibili anche quelle relative alla realizzazione di prodotti digitali quali ad esempio website, app e alla messa in atto di attività promozionali che possano concorrere a promuovere i beni oggetto del recupero architettonico/urbanistico e a renderli fruibili digitalmente dagli utenti? Se sì, in che percentuale?

Risposta n. 1:

Le spese ammissibili sono elencate all'art. 7 del Bando. I prodotti digitali possono essere ricompresi tra le "forniture di beni" purché strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, che deve comunque rientrare tra quelli ammissibili previsti all'art. 3 dello stesso Bando.

Domanda n. 2:

Tra le spese ammissibili, all'art. 7 vi sono: acquisto di immobili, purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento, nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile nel caso di aree non edificate e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Si chiede se il limite del 10% vale solo per gli acquisti di aree non edificate? Ossia, in caso di acquisto di immobili quali fabbricati, il limite del 10% è superabile?

L'acquisto di fabbricati può essere a carico del progetto?

Risposta n. 2:

Come indicato all'art. 7 comma 1 del Bando, l'acquisto di immobili (fabbricati o aree non edificate) può essere a carico del progetto purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento.

Il limite del 10% vale solo per l'acquisto delle aree non edificate (esproprio o acquisto di terreni) nel rispetto delle "Linee Guida sull'Ammissibilità della spesa" approvate con DGR 559/2024 (disponibile all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/delibera/8740715/view>), come espressamente richiamate all'art. 7, comma 3, del Bando.

Resta inteso che l'acquisto di immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, è ammissibile a condizione che (art. 3 comma 2 del Bando):

- a) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta, e della disciplina in materia di accordi fra amministrazioni ed enti pubblici;
 - b) gli enti proponenti siano in possesso di un valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta.
-

Domanda n. 3:

Nella modulistica "Allegato 1", indica che gli elaborati del DIP o superiori, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal RUP e dal progettista incaricato. Nel caso il RUP e il progettista

coincidano, gli elaborati dovranno essere sottoscritti con doppia firma del medesimo soggetto?

Risposta n. 3:

Basterà indicare il soggetto sottoscrittore come “RUP e Progettista” ed apporre unica firma digitale.

Domanda n. 4

Si chiede se un Comune, non in possesso del Piano di Classificazione Acustica approvato, possa partecipare al bando facendo riferimento alle norme dei piani nazionali in materia di Classificazione Acustica, o se la mancanza del PCA sia motivo di esclusione dal bando.

Risposta n. 4

La mancanza del PCA non è motivo di esclusione dal bando, ma occorre impegnarsi alla sua approvazione entro i termini per la conclusione dell'intervento.

Infatti come indicato nella domanda (modello 1 per la Linea A e modello 2 per la Linea B) è necessaria l'attestazione di coerenza dell'intervento con il vigente PCA. Tale attestazione deve essere trasmessa quale allegato all'istanza, nel caso di comuni che hanno già approvato il PCA. In alternativa è possibile barrare la casella “di impegnarsi a trasmetterla” a conclusione dello stesso intervento. Resta evidente che il comune dovrà procedere all'approvazione del PCA prima della conclusione dell'intervento al fine di poter redigere l'attestazione di coerenza.

Domanda n. 5

È possibile presentare una domanda per ciascuna linea di intervento prevista dal bando (Linea A e Linea B) e, nel rispetto dell'obbligo di alternatività tra le due, optare per una delle due linee in caso di ammissione ad entrambe le graduatorie?

Risposta n. 5

Come previsto all'art. 4 comma 3 del Bando “Può essere presentata una sola domanda da parte di ciascun Comune o Aggregazione di Comuni”.

Domanda n. 6

Per ottenere lo specifico punteggio previsto per progetti già inseriti nella graduatoria dell'Avviso 2023 (ex LR 40/2017) e non finanziati:

- **È sufficiente che il Comune proponente sia incluso in graduatoria con possibilità di proporre un nuovo progetto con qualunque tipo di variazione?**
- **Il progetto proposto deve essere identico a quello già incluso nella suddetta graduatoria, con l'unica eventualità di un adeguamento del costo per tenere conto degli aumenti nel settore edilizio?**
- **Sono ammesse variazioni (es. di importi, superfici, materiali) tali comunque da non modificare gli obiettivi primari o la finalità generale e la riconoscibilità del progetto originario in graduatoria, presentando un progetto come evoluzione di esso?**

Risposta n. 6

L'art. 10 del Bando prevede come criterio di valutazione (per la Linea A) i “Progetti che, presenti nella graduatoria definitiva di cui all'Avviso 2023 (ex LR 40/2017), non hanno beneficiato del finanziamento”. Il punteggio sarà quindi assegnato nel caso venga riproposto lo stesso progetto, seppur rielaborato per tener conto delle variazioni dei costi dei materiali e di eventuali migliorie tecnologiche e/o impiantistiche.

Domanda n. 7

Nel caso di candidatura per la linea di azione B presentando un progetto con PFTE approvato, si chiede se le spese sostenute per la redazione del PFTE possono essere considerate all'interno del QTE dell'intervento ed in parte costituenti la quota di compartecipazione garantita dall'Ente.

Risposta n. 7

A mente delle disposizioni applicabili al periodo di programmazione FSC 21-27, i termini per l'ammissibilità della spesa sono fissati dal 01.01.2021 al 31.12.2029.

Pertanto sono ammissibili le spese, quale quota di compartecipazione garantita dall'Ente, purché sostenute dopo il 01.01.2021 e nel rispetto dei criteri generali di ammissibilità delle stesse (vedasi paragrafo 1.3 delle "Linee guida ammissibilità della spesa" approvate con DGR 559/2024).

Domanda n. 8

Relativamente all'Art. 8 comma 2. e con riferimento alla documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità degli interventi si chiede se il Piano di Classificazione Acustica (PCA) debba essere approvato entro la data di presentazione delle istanze per poi essere trasmesso entro il termine fissato per la conclusione del progetto, dichiarandone l'impegno nel Modello 6 reso disponibile. In alternativa, si chiede di chiarire se i Comuni sprovvisti di PCA possano ritenersi ammessi alla partecipazione e, in caso affermativo, si chiede se la Dichiarazione di Coerenza possa essere assicurata mediante Relazione di Impatto acustico a firma di tecnico competente.

Risposta n. 8

Vedasi risposta alla domanda 4.

Domanda n. 9

Tra le spese ammissibili vi è l'acquisto di immobili, purché direttamente connesso ed essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento, nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile nel caso di aree non edificate e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente;

all'Art. 3 "Interventi ammissibili e condizioni generali di ammissibilità" e precisamente al punto 2 si individua l'ammissibilità di interventi anche su immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati, a condizione che:

a) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta, e della disciplina in materia di accordi fra amministrazioni ed enti pubblici;

b) gli enti proponenti siano in possesso di un valido titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta. Detti immobili devono essere concessi in disponibilità al soggetto partecipante attraverso appositi atti, adeguatamente documentati, per un periodo non inferiore a n. 20 (venti) anni. Tale limite è ridotto a n. 5 (cinque) anni per proposte riguardanti la Linea A.

Gli atti di messa in disponibilità dell'immobile dovranno essere improrogabilmente perfezionati prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo.

Si precisa che l'ente richiedente approverà un Piano di Fattibilità Tecnico ed economico.

SI CHIEDE se l'individuazione degli immobili (avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta) o il titolo giuridico, avente data certa, dal quale risulti la piena e incondizionata disponibilità degli immobili oggetto della proposta, possono essere superati dall'approvazione del piano particellare degli immobili da espropriare?

Se sì, la documentazione progettuale si può integrare con un "atto di impegno da parte dell'amministrazione all'acquisizione dell'immobile" prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento?

Risposta n. 9

L'impegno a perfezionare gli atti di messa in disponibilità dell'immobile prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione potrà essere riportato nell'atto di approvazione del PFTE, restando inteso che comunque, come previsto nel Bando *"Gli atti di messa in disponibilità dell'immobile dovranno essere improrogabilmente perfezionati prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento, pena la revoca del contributo"*.

Si coglie l'occasione per ricordare che Il Dlsg 36/2023 ha introdotto misure in materia di localizzazione ed approvazione del progetto delle opere pubbliche, che semplificano ed accelerano, concentrandole nell'ambito di un unico modulo procedimentale costituito dalla conferenza di servizi semplificata ex art. 14- bis della legge 241/1990 e successive modifiche, le fasi fondamentali della procedura espropriativa disciplinate dal D.P.R. 327/2001. In base alla nuova normativa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce l'approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quindi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si ricorda altresì il rispetto delle *"Linee Guida per l'ammissibilità della spesa (approvate con DGR 559/2024) punto 3.1.2.*

Domanda n. 10

All'art. 8 del bando, nella parte relativa alla Linea B, tra la documentazione da presentare per la partecipazione vi è una **"dichiarazione di coerenza della proposta con il vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA), ovvero impegno alla sua trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA"**.

Nel relativo allegato "Modello 6" da utilizzare per la dichiarazione stessa, non vi è la possibilità di dichiarare l'impegno alla trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA ma vi è solo la possibilità di indicare il numero e la data di Deliberazione di approvazione del PCA e la data di trasmissione alla Regione. E' possibile modificare il Modello 6 inserendo l'impegno alla trasmissione, entro e non oltre il termine fissato per la conclusione del progetto, dopo l'approvazione dello stesso PCA?

Risposta n. 10

L'impegno alla futura trasmissione della dichiarazione di coerenza al PCA è contenuta nella domanda di cui al Modello 2, punto 6) dove è possibile barrare la seconda opzione. Il Modello 6 è la dichiarazione di coerenza che dovrà quindi essere trasmessa a conclusione dell'intervento.

Si ricorda che analoga previsione è contenuta nel Modello 1 per la Linea A.

Domanda n. 11

Si chiedono le seguenti informazioni:

1 Per entrambe le linee di intervento (A e B), tenuto presente l'art. 7, è possibile indicare tra le spese ammissibili la sostituzione di caldaie a gas?

2 Ai sensi dell'art. 3, in particolare in riferimento ai punti e) f) g) h) riguardante la LINEA B, si può considerare incentivabile un intervento di isolamento termico sulla copertura di una struttura sportiva adibita a piscina?

Risposta n. 11

Entrambe le spese sono ammissibili, quali interventi di efficientamento energetico, in quanto ricomprese tra le "opere civili ed impiantistiche" di cui all'art. 7 del Bando.

Domanda n. 12

Nelle "spese tecniche purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione" indicate all'art. 7 del bando rientrano:

- 1. le spese sostenute per l'affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo ad un tecnico esterno?**
- 2. gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs 36/2023?**

Risposta n. 12

Sì.

Domanda n. 13

Gli allegati A07 e B03 fanno riferimento all'approvazione del DIP. In caso di livello di progettazione pari al PFTE, è comunque obbligatorio presentare l'atto di approvazione del DIP?

Risposta n. 13

Non è obbligatorio; come indicato nelle note "L'atto deve approvare il livello di progettazione presentato."

Domanda n. 14

L'indicazione della copertura finanziaria da parte del Comune può essere l'impegno di contrazione di Mutuo con CDP pari all'importo di cofinanziamento o si deve intendere una somma già prevista in Bilancio?

Risposta n. 14

E' sufficiente l'impegno, ma resta inteso che tale copertura economica deve essere perfezionata, nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Domanda n. 15

Nella Linea B, nel caso si tratti di una piazza da riqualificare, come si può dimostrare che non è utilizzato da 5 anni?

Risposta n. 15

È necessario presentare opportuna documentazione attestante la non utilizzabilità dell'area relativamente al periodo indicato dal bando (a titolo esemplificativo, ordinanze sindacali o provvedimenti analoghi di organi competenti che ne hanno inibito l'utilizzo, documentazione fotografica attestante uno stato dei luoghi che ne rende impossibile l'uso, etc...).

Domanda n. 16

L'assunzione della delibera di cui all'art. 66 della L.R. n.58/2023 deve essere avvenuta prima dell'approvazione del bando? E in quale data è stato approvato il bando?

Risposta n. 16

Come disposto dai Criteri Linea B, di cui all'art. 10 del Bando recante "*Valutazione delle domande e graduatorie*", punto 1.4, il Comune deve aver avviato l'iter di formazione del PUC o approvato la perimetrazione del territorio urbanizzato alla data di approvazione del Bando stesso, ovvero il 10.01.2025. Il Bando, infatti, è stato approvato con Determinazione DPC032/001 del 10.01.2025.

Domanda n. 17

Nella Linea B, per immobili tutelati si intende la tutela diretta sull'edificio o piazza oppure immobili ricompresi negli artt.li 136 e 142 del codice del paesaggio?

Risposta n. 17

Come disposto dai Criteri Linea B, di cui all'art. 10 del Bando recante "Valutazione delle domande e graduatorie", punto 2.2, si intendono tutti gli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 quindi entrambe le fattispecie.

Si ricorda che il punteggio viene assegnato anche agli immobili ricompresi in piani di recupero del vigente strumento urbanistico.

Domanda n. 18

Nella Linea B nel caso di intervento su edificio esistente che preveda opere strutturali da depositare al Genio Civile, tra le indagini previste al punto B04.2 da effettuare in sede di PFTE, sono ricomprese anche quelle relative alla conoscenza dei materiali di cui al Capitolo 8 delle NTC 2018?

Risposta n. 18

La documentazione elencata al punto B04.2 è quella prevista dal D.lgs n. 36/2023 Allegato I.7 per il PFTE.

Si ricorda che a mente dell'art. 42 comma 3 del Dlgs 36/2023 "*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".

Pertanto gli elaborati relativi alle *costruzioni in zone sismiche* potranno essere sostituiti con l'attestazione del codice attribuito nel suddetto archivio ANIOP.

Domanda n. 19

Nella Linea B, il punto 1.3 prevede che gli 8 punti massimi previsti possono essere graduati con punteggi a crescere fino al massimo previsto?

Risposta n. 19

No, 8 punti sono quelli assegnati in caso si posseggano i requisiti previsti.

Domanda n. 20

Le spese tecniche sono riconosciute in una misura percentuale prestabilita oppure è possibile applicare il decreto parametri (DM 17 giugno 2016)?

Risposta n. 20

Come specificato nell'art. 7 del Bando, recante "*Spese ammissibili*", le spese tecniche sono riconosciute senza limiti percentuali. Resta inteso che dovranno essere nei limiti del citato DM 2016, che trova applicazione come da disposizioni del Dlgs 36/2023.

Domanda n. 21

Questo Ente intende partecipare al bando indicato in oggetto, con una proposta di intervento di riqualificazione urbana relativa ad un ambito degradato, dal punto fisico con una proposta che riguarda il recupero di una struttura edilizia (e del suo immediato contesto) da destinare a edilizia residenziale pubblica, housing first, social housing e senior housing, di cui alla Linea B del bando in oggetto. Detta struttura edilizia, originariamente destinata alla

realizzazione di un edificio scolastico, è stata ultimata nel 2007 nella sola parte strutturale, realizzata in cemento armato. Considerato che il bando in oggetto non fornisce una definizione dal punto di vista tecnico del termine "recupero" e considerato, altresì, che detto termine non è rinvenibile nel DPR 380/2001 e s.m.i., con la presente si chiede se l'intervento sopra succintamente descritto possa ritenersi candidabile.

Risposta n. 21

L'art. 1 del Bando recante "Obiettivi e finalità" specifica che "il sostegno finanziario è rivolto ad interventi finalizzati alla creazione, recupero ed al riuso di immobili (aree o strutture edilizie) di proprietà pubblica, o da destinare a uso pubblico, attraverso la loro riattivazione funzionale ed il loro **recupero architettonico/urbanistico**, al fine di generare effetti positivi e diffusi di **qualificazione dell'ambiente urbano**, di coinvolgimento attivo delle comunità locali, di rafforzamento della coesione sociale, miglioramento delle prestazioni ecologico-ambientali del contesto interessato dall'intervento, [...omissis...]. Il concetto di recupero del patrimonio edilizio è un concetto ampio che ricomprende tutti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a), b), c) e d) del DPR 380/2001.

L'intervento, così come esposto, appare quindi coerente con le finalità del Bando (art. 3 linea B lett. g).

Sotto altro aspetto, trattandosi di opera incompiuta (inserita come tale nel programma triennale dei lavori pubblici) sarà necessario relazionare circa l'iter di realizzazione dell'opera e se la stessa sia stata già oggetto di finanziamento pubblico.

Domanda n. 22

All'interno di una proposta di finanziamento LINEA B è possibile prevedere la ristrutturazione di un complesso edilizio profondamente degradato mediante l'abbattimento e il successivo ripristino con nuove strutture edilizie?

Risposta n. 22

Come specificato nella Risposta n. 21, gli obiettivi del Bando mirano al recupero funzionale di un immobile, pertanto sono consentite azioni di ristrutturazione.

Domanda n. 23

All'interno della sezione LINEA B-Criteri di valutazione alla voce 3.5, l'istanza può essere corredata da un PFTE di un intervento di rigenerazione urbana redatto sulla base del D. Lgs. 50/2016, in quanto ai sensi dell'art. 225 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 si legge: " A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" ?

Risposta n. 23

Il Bando prevede l'attribuzione del punteggio (voce 3.5) solo nel caso di redazione del PFTE ai sensi del Dlgs 36/2023 e con contenuti di cui all'Allegato I.7, sezione II, dello stesso decreto.

Domanda n. 24

Nella Linea B, i PFTE con importo dei lavori superiore ai 2 milioni di euro devono essere redatti con il sistema BIM?

Risposta n. 24

Si, nei casi previsti dalla norma.

Domanda n. 25

Nella Linea B, nel caso di demolizione di fabbricato dismesso e ricostruzione di edificio con aumento di volumetria e nuova destinazione d'uso conforme alle destinazioni previste del bando, l'intervento può essere considerato di "riqualificazione" o "recupero"?

Risposta n. 25

Come specificato nella Risposta n. 21, i concetti indicati afferiscono a una sfera ampia di interventi.

Domanda n. 26

Nella Linea B nel caso di intervento su edificio esistente che preveda la demolizione e ricostruzione, tra le indagini previste al punto B04.2 da effettuare in sede di PFTE, sono ricomprese anche quelle relative alla verifica archeologica?

Risposta n. 26

Si premette che in sede di PFTE vanno redatti tutti gli elaborati previsti nell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023, ove pertinenti all'opera da realizzare, finalizzati ad acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta (comunque denominati) propedeutici all'approvazione dello stesso PFTE (vedasi art. 36 del Codice).

Ai fini del Bando nel punto B04 sono elencati gli elaborati obbligatori da trasmettere, ma ciò non esclude la necessità della loro redazione.

Domanda n. 27

Nella Linea B, gli elementi di qualificazione ambientale che confluiranno in progetto, devono essere certificati nel PFTE da professionisti iscritti agli albi dei singoli protocolli?

Risposta n. 27

Il certificato deve essere rilasciato dagli organismi preposti o da professionisti accreditati.

Domanda n. 28

Nell'ambito della Linea B, il recupero di una zona da riqualificare deve necessariamente includere anche il recupero contestuale di un edificio oppure è possibile intervenire sulla riqualificazione di aree da destinare a pubblica utilità ad esempio la realizzazione di parcheggi nel contesto della riqualificazione di un centro storico?

Risposta n. 28

Come specificato nell'art. 3 comma 1 del Bando, per immobili si intendono aree o strutture edilizie/fabbricati esistenti.

Domanda n. 29

Il cronoprogramma dell'intervento e il relativo cronoprogramma finanziario devono necessariamente protrarsi fino al 2029, oppure è possibile prevedere una conclusione anticipata dei lavori e una diversa distribuzione delle risorse in un arco temporale più breve?

Risposta n. 29

Il cronoprogramma dell'intervento è modificabile, ma non il cronoprogramma finanziario, che resta subordinato all'Accordo di Coesione sottoscritto con il Governo e di cui alla DGR 447/2024 di presa d'atto allegato B2 che si invita a consultare al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/delibera/8615539/view>.

Pertanto, è necessario rispettare le tempistiche e le quote percentuali riportate nel Modello 5 allegato al Bando.

Domanda n. 30

Sono eleggibili interventi alle reti sottoservizi (regimentazione acque, bonifica vecchie reti di controllo delle acque disperse, fognarie e acque potabili) e conseguente ripristino della superficie pavimentata nel centro storico cittadino?

Risposta n. 30

L'art. 3 del Bando "*Interventi ammissibili e condizioni generali di ammissibilità*" al comma 3 specifica che tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono "non interessare impianti a rete non strettamente connessi alle opere da eseguire". Pertanto, saranno ammessi interventi sulle reti "solo ove interferite", come anche specificato anche all'art. 7 comma 1 dello stesso Bando

Domanda n. 31

L'inutilizzabilità dell'immobile (intendendo per immobile area o struttura edilizia come indicato al comma 2, art. 1 del bando) da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando, è criterio di esclusione o solo di valutazione?

Risposta n. 31

L'art. 10 del Bando "*Valutazione delle domande e graduatorie*" fissa i criteri e attribuisce i punteggi sulla base delle caratteristiche delle proposte progettuali. Il criterio indicato per la Linea B al punto 2.1 qualora posseduto attribuisce alla proposta un punteggio pari a 5, non costituendo criterio di esclusione, ma di valutazione.

Domanda n. 32

In caso di progetti presentati da un'aggregazione di comuni, il medesimo progetto può interessare una molteplicità di obiettivi di cui all'art. 3, co 1? Ad esempio, un complesso progettuale che riguardi gli obiettivi di cui alle lettere e) e g) dell'articolo citato, è ammissibile?

Risposta n. 32

Il progetto può riguardare più obiettivi.

Domanda n. 33

In caso di progetti presentati da un'aggregazione di Comuni, si chiede:

- a. **Nel caso di differenti stadi di cantierabilità dei singoli progetti, l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 10, come avviene? Ad es.: per un complesso progettuale presentato da due comuni, di cui solo uno è allo stadio di PFTE, come avviene l'attribuzione del relativo punteggio?**
- b. **Per il punteggio di cui al punto 1.3 dell'art. 10, LINEA B – Criteri di Valutazione, come dare evidenza oggettiva della condizione di localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio-culturale.**
- c. **In caso di aggregazioni di Comuni, la localizzazione in ambiti/tessuti individuati come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio-culturale di uno solo dei comuni interessati, come contribuisce all'attribuzione del relativo punteggio?**

- d. Più in generale, in caso di complesso progettuale presentato da più comuni, per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 10, LINEA B – Criteri di Valutazione, è sufficiente il possesso di detti criteri da parte di uno solo dei comuni facenti parte dell'aggregazione?

Risposta n. 33

- a. Si precisa che nel caso di presentazione di progetti afferenti alla Linea B – Aggregazione di Comuni il Progetto presentato è necessariamente uno, pertanto la valutazione e l'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell'unico Progetto presentato dall'aggregazione di Comuni (come specificato anche nell'art. 4 del bando comma 1 lettera c): *“le Aggregazione di due o più Comuni (Unione di comuni, consorzi di Comuni, accordi tra Comuni o altre forme di aggregazione), candidando una proposta unitaria, anche se localizzata nel territorio di uno o più Comuni facenti parte dell'Aggregazione”*.
- b. Al fine di dare evidenza oggettiva della condizione di localizzazione in ambiti/tessuti individuate come degradati dal punto di vista fisico, ambientale o socio culturale, è possibile presentare ad esempio opportune documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi (vedasi anche risposta 15).
- c. Vedasi punto a).
- d. I punteggi sono attribuiti al progetto unitario in relazione alla sua localizzazione (vedasi anche punto a).
-

Domanda n. 34

Ai fini della presentazione di un'istanza per progetti promossi da aggregazioni di Comuni, è ammissibile un'istanza di contributo presentata da un'aggregazione di comuni allegando alla stessa una Delibera di Giunta Comunale:

- a. attestante l'impegno alla successiva costituzione formale in Aggregazione prima della data di formale concessione delle agevolazioni.
- b. che disponga la partecipazione all'Avviso in parola?

Risposta n. 34

Come specificato dall'art. 4 del Bando, la domanda di contributo per la Linea B può essere presentata da un'Aggregazione di Comuni costituita da due o più comuni che hanno deliberato la volontà di aggregarsi. In tal caso, sarà il delegato dall'Aggregazione di Comuni a compilare ed inviare il Modello 2 del Bando con la relativa documentazione.

Inoltre come indicato anche nell'Allegato 1 del Bando *“Specifiche tecniche e documentazione minima obbligatoria”* – Linea B tra la documentazione minima obbligatoria per la richiesta di contributo, alle voci A03 e A04, troviamo: *“Delibere di adesione all'Aggregazione da parte di tutti i comuni con individuazione del soggetto delegato alla presentazione dell'istanza”* e *“Atto costitutivo Aggregazione”*.

Domanda n. 35

Un progetto presentato da un'Aggregazione di Comuni può avere un unico CUP? Un progetto presentato da un'Aggregazione di Comuni, può avere un unico RUP?

Ai fini del calcolo di cui al punto 1.2 dell'art. 10, Linea B – Criteri di valutazione, per il calcolo della popolazione si fa riferimento alla sommatoria delle popolazioni dei comuni coinvolti? Oppure va distinta per i rispettivi Comuni?

Risposta n. 35

Come già riportato nella Risposta n. 33 punto a), anche l'Aggregazione può presentare un unico il Progetto, così come specificato anche nell'art. 4 del bando comma 1 lettera c). Pertanto, il CUP ed il RUP, essendo riferiti al Progetto, devono necessariamente essere unici anche nel caso di Aggregazioni di Comuni.

Per quanto attiene il calcolo della popolazione, e specificato anche all'art. 4 comma 1 lettera c) del Bando, la popolazione complessiva dell'Aggregazione è data dalla somma delle popolazioni dei comuni facenti parte dell'Aggregazione stessa.

Domanda n. 36

In caso di Aggregazione di Comuni, Linea B punto c), il cofinanziamento di almeno il 10% del valore del progetto deve essere in capo, quota parte, ai singoli Comuni facenti parte dell'Aggregazione?

Risposta n. 36

In caso di Aggregazione di Comuni Linea B punto c), è necessario che la compartecipazione finanziaria minima sia del 10% dell'importo totale del progetto. L'indicazione delle percentuali di compartecipazione da parte dei singoli comuni non è richiesta nel Bando.

Domanda n. 37

In caso di Immobili non utilizzati da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando, quale tipo di documentazione allegare?

Risposta n. 37

Vedasi risposta n. 15.

Domanda n. 38

Nella modulistica della Linea B – modello 2, tra gli allegati della documentazione amministrativa è indicato nel riquadro relativo l'atto di proprietà quanto segue:

“In alternativa atto di impegno ad all'acquisizione degli immobili prima della sottoscrizione dell'atto di Concessione del finanziamento”.

Si chiede: al fine della partecipazione al bando con acquisto di immobile di privati è sufficiente allegare un compromesso registrato con promessa di acquisto condizionata all'effettivo finanziamento? O in ogni caso è necessario anche l'atto che dia la piena disponibilità all'Ente per 20 anni?

Risposta n. 38

In caso di acquisto di immobili, per la presentazione del Bando è sufficiente qualsiasi atto che ne garantisca la messa in disponibilità. Come specificato all'art. 3 comma 2 del Bando, tale atto deve essere perfezionato prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.

Domanda n. 39

Nella prima pagina dell'Allegato 1 (specifiche tecniche e documentazione minima obbligatoria) è indicato: “ogni documento inviato dovrà essere predisposto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e firmato digitalmente in formato tipo PADES (file con estensione pdf); la firma digitale di tipo CADES (file con estensione. p7m) non sarà accettata”. Sempre nell'Allegato 1, all'interno della scheda B (DOCUMENTAZIONE TECNICA) della LINEA B, nella colonna "note" in corrispondenza dei codici B03 e B04 è indicato che " gli elaborati devono essere firmati digitalmente (firma digitale di tipo CADES) dal progettista incaricato e dal RUP". Ciò stante si chiede di chiarire se i documenti debbano essere firmati in formato di tipo PADES, come richiesto nella prima pagina dell'Allegato 1, pena la non accettazione del documento, o in formato di tipo CADES come invece richiesto sempre nell'Allegato, nelle note sopra indicate.

Risposta n. 39

La documentazione allegata alla pec e da trasmettere deve essere firmata digitalmente in formato **tipo PADES** (file con estensione .pdf), come specificato nell'Allegato 1, pagina 1 del documento. La firma digitale di tipo CAdES (file con estensione .p7m) a volte non viene accettata dal sistema di protocollazione, pertanto la documentazione potrebbe non essere ricevuta dal Servizio competente. Tuttavia, come riportato nei punti B03 e B04 della Sezione B – Documentazione Tecnica - Allegato 1, qualora si scelga di trasmettere la documentazione in un unico file .zip o .rar, gli elaborati possono essere firmati anche con firma digitale tipo CAdES.

Domanda n. 40

Un capannone industriale di proprietà privata, abbandonato e che non abbia prodotto reddito negli ultimi anni può essere partecipare al bando?

Risposta n. 40

Come specificato nell'art. 3 comma 1, il Bando promuove il riuso e la rifunzionalizzazione di immobili, da intendersi *“quali aree o strutture edilizie/fabbricati esistenti, per finalità di interesse pubblico”*. In tale ottica, possono essere proposti interventi su immobili la cui riqualificazione e il cui recupero siano finalizzati all'attuazione degli obiettivi del Bando stesso (art. 1 comma 2: *“il sostegno finanziario è rivolto ad interventi finalizzati alla creazione, recupero ed al riuso di immobili (aree o strutture edilizie) di proprietà pubblica, o da destinare a uso pubblico, attraverso **la loro riattivazione funzionale ed il loro recupero architettonico/urbanistico, al fine di generare rafforzamento effetti positivi e diffusi** di qualificazione dell'ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali, di della coesione sociale, miglioramento delle prestazioni ecologico-ambientali del contesto interessato dall'intervento, rendendo più attrattivo e vivibile il territorio e favorire il rilancio economico per contrastare il fenomeno di abbandono da parte della popolazione residente e aumentare la qualità della città pubblica”*).

Resta inteso che l'acquisto di immobili di proprietà di privati, è ammissibile a condizione che (art. 3 comma 2 del Bando) l'individuazione degli immobili sia avvenuta nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, ove richiesta.

Domanda n. 41

Si chiede di precisare se la percentuale di cofinanziamento deve essere calcolata come quota a carico dell'ente/importo totale dell'intervento, come riportato all' art. 4 (in questo caso la percentuale di cofinanziamento non può matematicamente superare il 100%), o come quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione, come sembra intendersi all'art. 10 dell'Avviso – Criteri di valutazione LINEA B – Punto 4 – sub 4.2 – che prevede un punteggio max per cofinanziamento pari al 100% o superiore.

A titolo di esempio, per un intervento dell'ammontare complessivo di 2 milioni di euro, quale deve essere l'importo di compartecipazione a carico del Comune per poter ottenere il punteggio max complessivo di 20 punti?

Risposta n. 41

Al fine di dare compiuta attuazione ai criteri di valutazione che prevedono l'attribuzione di punteggi in relazione alla quota di cofinanziamento, la percentuale va calcolata come rapporto quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione.

Nel caso portato a esempio, per l'ottenimento del punteggio massimo, paria 20 punti, la compartecipazione del comune dovrà essere pari a 1.000.000,00€.

Domanda n. 42

Si chiede se l'indicazione della copertura del cofinanziamento da parte del comune può essere garantita, alla pari dell'accensione di un mutuo di qualsiasi istituto di credito come

riportato nella Faq. n.14, da un finanziamento iscritto in bilancio e quindi a carico del bilancio pubblico, prima della firma dell'atto di ammissione.

Risposta n. 42

L'art. 4 comma 2 del Bando specifica che *“La compartecipazione finanziaria sarà valutata solo ove a carico del bilancio del Comune o dei singoli Comuni che costituiscono l'aggregazione”*. Un finanziamento iscritto in bilancio può essere utilizzato ai fini della realizzazione del progetto (quale quota di ulteriore cofinanziamento) ma non può essere considerato una forma di compartecipazione valutabile ai fini sia dell'ammissione (art. 4 Linea B) che del punteggio (art. 10 Linea A punto 2 e Linea B punto 4).

Non è sufficiente che la somma destinata a compartecipazione sia genericamente “iscritta” in bilancio ma deve essere un “onere” a carico del bilancio del comune. Nel caso del mutuo, infatti, all'iscrizione in bilancio dell'entrata si contrappone non solo la spesa a cui esso è destinato ma anche quella destinata al rimborso che rappresenta l'onere per l'Ente.

Domanda n. 43

Questo Ente intende presentare un progetto di complessivi Euro 1.650.000,00 cofinanziando l'intervento con il 10% sulla quota regionale di Euro 1.500.000,00. È corretto sommare la quota di cofinanziamento comunale del 10% al contributo massimo concedibile dalla Regione Abruzzo di Euro 1.500.000?

Risposta n. 43

Come specificato nella Faq. 41, la percentuale di cofinanziamento va calcolata come rapporto quota a carico dell'ente/ quota a carico della regione. Pertanto, se la quota si fissa al 10% e si richiede un finanziamento di €1.500.000,00 allora la quota a carico del comune sarà pari a €150.000,00 per un totale quindi € 1.650.000,00. Si ricorda che i contributi di cui all'art.5 del Bando sono quelli massimi concedibili.

Domanda n. 44

In riferimento al bando in oggetto e nello specifico a quanto riportato all'art. 7 punto 2: 2. Sono comunque escluse dal finanziamento regionale: - le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario comunitario, nazionale o regionale; si chiede se la fruizione di contributi per un immobile pubblico vada considerata in un arco temporale limitato oppure se riferibile a contributi percepiti anche oltre un ventennio fa. Tale richiesta deriva dal fatto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale rifunzionalizzare e rigenerare un immobile sede di museo etnografico chiuso da alcuni anni e per il quale il Comune ha percepito dei finanziamenti oltre venticinque anni fa

Risposta n. 44

Quanto indicato all'art. 7 punto 2 che sono escluse dal finanziamento regionale *“le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario comunitario, nazionale o regionale”* esprime il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea e nazionale. Vedasi a riguardo Linee Guida sull'ammissibilità della spesa, approvate con DGR 559/2024, punto 1.3 ultimo capoverso, nelle quali è ribadito che *“Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito, per le medesime spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario”*.

Non rileva pertanto che un immobile abbia ricevuto nel tempo finanziamenti, ma l'importante è che la stessa “spesa” non sia rendicontata due volte.

Domanda n. 45

Si chiede se per la valutazione della compartecipazione del Comune sia sufficiente indicare, nell'atto di approvazione del progetto, l'impegno dell'Ente ad utilizzare le somme a carico del bilancio comunale, iscrivendole solo nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Risposta n. 45

Come specificato anche nella Risposta n. 14, è sufficiente indicare l'impegno dell'Ente ma resta inteso che tale copertura economica deve essere perfezionata, nel caso di ammissione a finanziamento, prima della firma dell'atto di concessione.

Domanda n. 46

Si chiede se l'indicazione della copertura del cofinanziamento da parte del comune può essere garantita da somme regolarmente iscritte in bilancio e quindi onere a carico dell'ente che tuttavia, successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bando in oggetto, potranno essere finanziate/rimborsate dal Gestore Servizi Energetici mediante pratica di Conto Termico per la pubblica amministrazione.

Risposta n. 46

Come specificato nella Risposta n. 42, ai fini della valutazione, la copertura del cofinanziamento deve essere garantita da somme iscritte in bilancio e deve configurarsi come onere a carico del comune. Nel caso in esame, se le somme verranno rimborsate/finanziate, le stesse non potranno essere considerate come compartecipazione da parte del Comune, con la conseguente revoca del finanziamento per decadenza dei requisiti di ammissibilità e/o dei punteggi assegnati.

Le somme eventualmente oggetto di possibile rimborso per Conto Termico potranno semmai essere considerate quale "altre fonti di finanziamento" (vedasi la tabella importi di progetto nella modulistica). Si ricorda altresì che nel momento della sottoscrizione dell'atto di concessione è necessario indicare già la quota di cofinanziamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia De Iulis
firma elettronica

Il Dirigente del Servizio

Dott. Dario Ciamponi